



Comune di Pieve a Nievole Provincia di Pistoia

Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali

Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei Servizi di assistenza scolastica quali:

- **Supporto alla Refezione Scolastica**
- **Accompagnamento scuolabus**
- **Accoglienza-custodia pre-scuola**
- **Supporto Servizio Asilo Nido**

Art. 1 – PREMESSA

Il Comune di Pieve a Nievole (di seguito denominato committente), mediante Avviso del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali, con determinazione n. 143 del 12.11.2010, esecutiva, ha esperito una selezione fra Cooperative Sociali di tipo B, finalizzata all'aggiudicazione dei servizi di assistenza scolastica, assicurata dal committente sul proprio territorio, tramite la stipula di una convenzione di cui all'art. 9, comma 2, della L. 381/1991, invitando a presentare un progetto/offerta i concorrenti che siano in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso di selezione, di cui il presente Capitolato Speciale d' appalto costituisce parte integrale e sostanziale insieme allo schema di convenzione.

Art. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il contratto/convenzione ha per oggetto lo svolgimento di attività legate al Servizio di Refezione Scolastica ed al Servizio di accoglienza-custodia pre-scuola, per i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie, attività di supporto al servizio asilo nido del Comune, oltre all'accompagnamento sui mezzi adibiti a trasporto scolastico.

La Cooperativa/Consorzio dovrà provvedere con proprio personale, appositamente organizzato, alla gestione di tali servizi, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nel progetto da predisporre ai fini della selezione, sotto il controllo del Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

I servizi previsti all'art. 2 sono concessi in convenzione per il periodo dal **10 gennaio 2011 al 22 dicembre 2011**.

L'efficacia della convenzione è subordinata all'esito positivo di un periodo di prova della durata di due mesi dall'inizio dell'appalto, che si intende tacitamente superato, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, salvo diversa comunicazione da parte del Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali entro 10 giorni dalla fine del periodo di prova stesso.

La Cooperativa/Consorzio aggiudicataria del Servizio, al termine della durata della convenzione ed in presenza di una gara d'appalto o di selezione in corso di svolgimento, ma non completata per cause tecniche organizzative, al fine di garantire la continuità del servizio, s'impegna ad accettare la proroga della convenzione stessa sino all'espletamento della nuova gara o della nuova selezione per un periodo massimo di 6 mesi, salvo diversa durata concordamente stabilita tra le parti.

Art. 4 – FINANZIAMENTO ED IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Servizio è finanziato con i mezzi ordinari del Bilancio.

L'importo presunto per il periodo di affidamento ammonta ad **€ 182.035,00= al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza da interferenze, non ribassabili, stimati in € 540,00 (al netto I.V.A.), per un importo complessivo pari ad € 182.575,00= (Euro Centoottantaduemila cinquecentosettantacinque/00).**

L'importo effettivo sarà quello offerto dal vincitore della selezione (di seguito denominato cooperativa/consorzio o concorrente a seconda del contesto).

Il corrispettivo dovuto dal Comune è da intendersi omnicomprensivo di qualunque costo.

Tale importo, previa accordi tra le parti, potrà subire aumenti o decrementi in caso di modifiche al calendario scolastico e/o al periodo d'erogazione del servizio di refezione, in seguito all'introduzione di diverse modalità organizzative rispetto a quelle inizialmente previste e/o qualora si verifichi una sensibile variazione del numero degli utenti.

L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione del servizio, e la cooperativa/consorzio è tenuta ad accettare agli stessi patti e condizioni della convenzione originaria, un aumento o diminuzione del servizio stesso, nei limiti del 20%.

Art. 5 – PREZZO

Resta convenuto che il costo orario del servizio è quello dichiarato dalla Cooperativa in sede di offerta ed è indicato nell'atto di aggiudicazione; lo stesso resterà invariato per tutta la durata della convenzione.

Art. 6 – STRUTTURE IN CUI VENGONO SVOLTI I SERVIZI

Il servizio viene svolto nelle seguenti strutture:

- Scuola dell'Infanzia "Colonna" - Via Vergaiolo, n. 2 - Telef. 0572/80704
- Scuola dell'Infanzia "Riani" - Via Carducci, n. 26 – Telef. 0572/80449
- Scuola dell'infanzia "Via Emilia" - Via Emilia – Telef. 0572/51706
- Scuola Primaria "E. De Amicis"- Via Brunetti n. 18 - Telef. 0572/80197
- Scuola Primaria "L. Da Vinci" - Via L. Da Vinci n. 31 – Telef. 0572/80596
- Asilo Nido Comunale - Via Umbria, n. 24, - Telef. 0572/81626

Il sopralluogo presso i suddetti locali deve essere concordato con il referente del committente per gli aspetti tecnico-organizzativi indicato nello schema di convenzione.

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE ED ENTITÀ DEI SERVIZI

La previsione delle ore necessarie all'espletamento dei servizi d'assistenza scolastica – il loro inizio e termine - è stata formulata tenendo conto delle modalità organizzative previste per il presente anno scolastico, ma, a seconda del nuovo assetto organizzativo per l'anno scolastico 2011/2012, potrà essere suscettibile di variazioni.

Il servizio di refezione scolastica si svolgerà, normalmente, su 5 giorni la settimana sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, con esclusione del sabato e dei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgono attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, chiusura dei plessi per eventi particolari etc.

La sospensione del servizio per gli eventi di cui sopra sarà comunicata alla Cooperativa/consorzio con un giorno d'anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.
Resta inteso che saranno pagati solo i giorni e le ore d'effettivo svolgimento dei servizi.

Periodi presunti vigenza contrattuale

Servizio Refezione scuole dell'infanzia:

- dal 10 gennaio 2011 al 30 giugno 2011;
- dal 26 settembre 2011 al 22 dicembre 2011;

Servizio Refezione scuole primarie:

- dal 10 gennaio 2011 al 11 giugno 2011;
- dal 26 settembre 2011 al 22 dicembre 2011;

Servizio accompagnamento scuolabus

- dal 10 gennaio 2011 al 30 giugno 2011;
- dal 15 settembre 2011 al 22 dicembre 2011;

Servizio accoglienza pre-post scuola

- dal 10 gennaio 2011 al 11 giugno 2011;
- dal 15 settembre 2011 al 22 dicembre 2011;

Servizio Asilo-Nido

- dal 10 gennaio 2011 al 29 luglio 2011
- dal 5 settembre 2011 al 22 dicembre 1011

1. Il servizio di supporto alla refezione scolastica prevede:

Presso le Scuole dell'infanzia "Colonna", "Riani", "Via Emilia" e le scuole primarie "L. Da Vinci" ed "E. De Amicis":

Adempimenti relativi al ritiro buoni-mensa e prenotazione pasti:

- Entro le ore 9.30 d'ogni giorno raccolta dei buoni-mensa degli alunni e comunicazione alla cucina centralizzata del numero dei pasti prenotati ed eventualmente di diete speciali;
- Compilazione d'appositi tabulati mensili, forniti dall'Ufficio P.I., contenenti i dati relativi alle presenze degli utenti del servizio refezione, i pasti consumati ed i buoni pasto ritirati.
- Consegna della modulistica, adeguatamente firmata, ad un incaricato dell'Ufficio P.I. entro il 10 del mese successivo.

Adempimenti relativi alla predisposizione delle sala-mensa

- Verifica giornaliera relativa alla regolare idoneità funzionale di ogni e qualsiasi elemento destinato all'espletamento del servizio.
- Pulizia e sanificazione dei locali adibiti a sala-mensa.
- Apparecchiatura dei tavoli con quanto previsto per la refezione (tovaglie, piatti, posate, bicchieri e quant'altro). Predisposizione fruttiere, acqua minerale, pane tagliato ed ogni altro eventuale accessorio.

Momento della refezione

- Ricevimento contenitori termici provenienti dalla cucina centralizzata o (nel caso della scuola materna Riani) ritiro dei vassoi direttamente dalla cucina.

- Sporzionamento, scodellamento – sezionatura della frutta, deliscatura del pesce eventuale taglio di cibi cotti per facilitare lo sporzionamento - e distribuzione ad ogni singolo alunno dei pasti così solitamente composti: primo - secondo - contorno – frutta.

Momento post refezione

- Ritiro piatti e sparcchiatura dei tavoli;
- Lavaggio piatti e stoviglie con apposita macchina lavastoviglie di cui è dotato ogni plesso scolastico;
- Pulizia e sanificazione con procedure HACCP ai sensi del Piano d’Autocontrollo adottato dal Comune di tavoli e sedie;
- Sistemazione di piatti e stoviglie negli appositi armadi;
- Compilazione schede (giornaliere, settimanali, mensili) d’attestazione dell’esecuzione del Piano d’Autocontrollo adottato dal Comune;
- Gestione delle derrate alimentari, dei materiali di pulizia e sanificazione necessari per la corretta conduzione delle varie sale-mensa;
- Gestione dei rifiuti;
- Supporto pulizia cucina Riani.

Tutto il personale impegnato nella refezione deve essere in possesso dei regolari corsi d’aggiornamento, certificati da agenzie formative autorizzate, previsti dal D.Lgs. 155/97 e successivo riferimento alla normativa regionale (L.R.T. n. 24/2003, delib. G.R. n. 1388/2004)

Il Comune di Pieve a Nievole è dotato di un “Piano di Autocontrollo” con sistema HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/97 a cui la cooperativa/consorzio aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente sia nella procedura relativa al momento della refezione che in quella relativa alla pulizia e sanificazione.

Il personale addetto dovrà provvedere, al termine del servizio, alla compilazione delle schede (giornaliere, settimanali, mensili) d’attestazione d’esecuzione del Piano d’Autocontrollo relative alla detersione e sanificazione.

Il personale addetto al servizio è tenuto a prestare particolare attenzione al momento dello sporzionamento e distribuzione dei pasti, con particolare riguardo alle diete speciali.

Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità d’espletamento del servizio e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare. E’ tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. Tale personale deve mantenere un comportamento professionalmente corretto, sia nei confronti degli alunni sia nei confronti del personale docente, sia delle famiglie e deve essere dotato d’idoneo vestiario.

Il personale della cooperativa/consorzio non potrà utilizzare o asportare il pranzo o gli avanzi dei pasti destinati agli alunni.

Se la cooperativa/consorzio aggiudicataria intende provvedere a proprie spese al pranzo del proprio personale dipendente, potrà richiedere all’A.C. la fornitura del pasto. In questo caso l’importo dovuto dalla cooperativa/consorzio sarà conguagliato mensilmente sulle fatture emesse per la fornitura del servizio ed il personale sarà tenuto a consumare il pasto, in orario diverso da quello della consumazione da parte dei bambini ed al di fuori del proprio orario di servizio.

Strutture	Periodicità	Giorni lavoro	Ore al Giorno Totali	TURNI Pasti giornalieri	Addetti in servizio
Infanzia "Riani"	Dal lunedì al venerdì	180	8	2 turni 45 utenti ciascuno	2
Infanzia "Colonna"	Dal lunedì al venerdì	180	7,30	2 turni 30 utenti ciascuno	2
Infanzia "Via Emilia"	Dal lunedì al venerdì	180	5	1 turno 40 utenti	1
Primaria "Leonardo"	Dal lunedì al venerdì	166	11,30	2 turni: 100 utenti - I turno 25 utenti - II turno	2
Primaria "E. De Amicis"	Dal lunedì al venerdì	166	10,30	2 turni: 80 utenti - I turno 40 utenti - II turno	2
Supporto-pulizia cucina Riani	Dal lunedì al venerdì	166	3		1

Ore totali stimate periodo vigenza contrattuale

Ore 20,30 x n. 180 gg. = ore **3690** Refezione scuole infanzia -

Ore 22 x n. 166 gg. = ore **3652** Refezione scuole primarie -

In tale conteggio sono compresi anche gli adempimenti relativi al ritiro buoni-mensa e prenotazione pasti (circa 1 ora al giorno).

Supporto cucina Riani

Ore 3 x n. 166 gg. = ore **498**

SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA N. 7.840

2. Il servizio di accompagnamento scuolabus

Andrà effettuato per le seguenti scuole dell'infanzia:

Riani e Colonna

- mattina dalle ore 8.30 alle ore 9.30 – pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Il servizio d'accompagnamento deve essere svolto con la cura e l'impegno che comporta il rapporto con i bambini; tale servizio è obbligatorio e pertanto i giorni d'effettuazione sono quelli relativi al calendario scolastico.

Il servizio dovrà essere svolto prestando attenzione allo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- aiutare il minore nella salita e nella discesa del mezzo;
- evitare nella maniera più assoluta che, con lo scuolabus in movimento, gli alunni si alzino dal posto loro assegnato o disturbino gli altri alunni e/o l'autista o assumano comportamenti che possono compromettere la sicurezza.
- all'arrivo della scuola consegnare il minore al personale della scuola;
- verificare che la consegna avvenga a familiare o a persona maggiorenne da esso incaricata, evitando situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per l'incolumità psicofisica del minore.
- evitare, in ogni caso, che il minore sia lasciato senza sorveglianza.

Ore totali al giorno n. 4 (2 operatori per 2 ore)

Ore Totali stimate periodo di vigenza contrattuale

Ore 4 x n. 180 gg. = ore **720**

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS N. 720

3. Accoglienza pre-post scuola

L'intervento è previsto in favore dei bambini che frequentano le scuole primarie e le scuole dell'infanzia e mira a soddisfare le esigenze di quelle famiglie che, per reali necessità lavorative, richiedono di anticipare l'orario rispetto a quello scolastico. Il servizio accoglie anche i bambini che arrivano a scuola anticipatamente con l'utilizzo dello scuolabus comunale.

L'accoglienza scolastica comporta:

la sorveglianza-custodia e l'intrattenimento dei bambini, dal lunedì al venerdì, indicativamente a partire dalle ore 7.30 e fino all'entrata in servizio del personale A.T.A. circa ore 8.00.

Nell'anno scol. 2010/2011 tale servizio è stato attivato per le due scuole primarie.

Ore Totali stimate periodo di vigenza contrattuale

Ore 1 x n. 166 gg. = ore 166

SERVIZIO ACCOGLIENZA PRE SCUOLA N. 166

4. Servizio di supporto presso l'Asilo Nido Comunale

Prevede:

- Collaborazione con il personale educativo comunale;
- Sporzionamento, scodellamento – sezionatura della frutta, deliscatura del pesce eventuale taglio di cibi cotti per facilitare lo sporzionamento - e distribuzione ad ogni singolo alunno dei pasti così solitamente composti: primo - secondo - contorno – frutta.
- Pulizia, riordino e sanificazione locali.
- Attuazione del Piano d'Autocontrollo HACCP adottato dal Comune (compilazione delle schede giornaliere, settimanali, mensili d'attestazione dell'esecuzione del suddetto piano e rispetto delle norme in esso previste).

Il personale impegnato nella refezione asilo nido deve essere in possesso dei regolari corsi d'aggiornamento, certificati da agenzie formative autorizzate, previsti dal D.Lgs. 155/97 e successivo riferimento alla normativa regionale (L.R.T. n. 24/2003, delib. G.R. n. 1388/2004).

Il Comune di Pieve a Nievole è dotato di un "Piano d'Autocontrollo" con sistema HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/97 a cui la cooperativa/consorzio aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente sia nella procedura relativa al momento della refezione che in quella relativa alla pulizia e sanificazione.

Il personale addetto dovrà provvedere, al termine del servizio, alla compilazione delle schede (giornaliere, settimanali, mensili) d'attestazione d'esecuzione del Piano di Autocontrollo relative alla detersione e sanificazione.

Il personale addetto al servizio è tenuto a prestare particolare attenzione al momento dello sporzionamento e distribuzione dei pasti, con particolare riguardo alle diete speciali.

Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità d'espletamento del servizio e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. E' tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Tale personale deve mantenere un comportamento professionalmente corretto, sia nei confronti dei bambini sia nei confronti del personale docente, sia delle famiglie e deve essere dotato d'idoneo vestiario.

Il personale della cooperativa/consorzio non potrà utilizzare o asportare il pranzo o gli avanzi dei pasti destinati agli alunni.

Se la cooperativa/consorzio aggiudicataria intende provvedere a proprie spese al pranzo del proprio personale dipendente, potrà richiedere all'A.C. la fornitura del pasto. In questo caso l'importo dovuto dalla cooperativa/consorzio sarà conguagliato mensilmente sulle fatture emesse per la fornitura del servizio ed il personale sarà tenuto a consumare il pasto, in orario diverso da quello della consumazione da parte dei bambini ed al di fuori del proprio orario di servizio.

Struttura	Periodicità	Giorni di lavoro	Ore al giorno	Pasti Giornalieri	Operatori
Asilo Nido	Dal lunedì al venerdì	218	7	40	1
Pulizie Straordinarie	Al bisogno		Ore totali 30		

Ore Totali stimate periodo di vigenza contrattuale
Ore 7 x n. 218 gg. = 1.526 + n. 30 ore = ore 1.556

SUPPORTO SERVIZIO ASILO NIDO ORE N. 1.556

5. Servizi complementari

Potranno essere richiesti, saltuariamente, altri servizi complementari a quelli sopra indicati come pulizia straordinaria d'aule, pulizia e riordino locali scuole durante le attività estive. L'eventuale lavoro straordinario sarà richiesto con appositi ordinativi e dovrà essere effettuato nei termini indicati dal committente.

SERVIZI COMPLEMENTARI ORE N. 120

ORE TOTALI COMPLESSIVE STIMATE DI VIGENZA CONTRATTUALE N. 10.402

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso:

- Cooperative Sociali iscritte nella Sezione B dell'Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. n. 87/97;
- Cooperative Sociali iscritte nella Sezione B di altro Albo Regionale ex L. 381/1991 (ove istituito);
- Cooperative Sociali non iscritte all'Albo ex L. 381/1991, in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purchè in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana, fatta ovviamente eccezione per il requisito dell'obbligo di sede legale in Toscana. E' ammessa, inoltre, la partecipazione in associazione temporanea d'impresa o consorzio ordinario di concorrenti ancorché non costituiti, purchè i soggetti raggruppati o consorziati, ovvero, che intendono raggrupparsi o consorziarsi, siano Cooperative Sociali di tipo "B" ciascuna in possesso della medesima iscrizione richiesta per i concorrenti singoli.

Le cooperative che intendono presentare il progetto/offerta in forma consorziata o raggruppata non possono contemporaneamente presentarlo a titolo individuale, né partecipare a più consorzi o raggruppamenti, pena l'esclusione dalla selezione.

ART. 9 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA GARA

A pena di esclusione e fatta salva ogni successiva verifica le cooperative, per essere ammesse a partecipare, dovranno compilare, in ogni sua parte, la domanda di partecipazione allegata al presente Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A"), dichiarando, tra l'altro, la forma con la quale partecipano alla gara, oltre a quanto segue:

- Denominazione dell'Impresa;
- Numero di iscrizione nell'apposito Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia in cui ha sede la ditta per attività corrispondente ai servizi del presente appalto;
- Data di iscrizione nell'apposito Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia in cui ha sede la ditta;

- Durata dell'impresa / data termine;
 - Forma giuridica dell'impresa;
 - Sede legale;
 - Sede operativa;
 - Capitale sociale versato;
 - Oggetto dell'attività;
 - Partita IVA /codice fiscale;
 - Matricola INPS;
 - Numero di codice INAIL;
 - Iscrizione all'Albo delle società cooperative presso sede competente della CCIAA;
 - Numero di codice Cassa Edile (oppure, se l'impresa non è tenuta all'iscrizione alla Cassa Edile, indicare il diverso tipo di contratto applicato);
 - Numero di telefono, fax, e-mail;
 - Numero Iscrizione al Registro o Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Toscana;
 - Persona delegata a rappresentare la ditta. Nel caso di esistenza di più soci o amministratori con poteri di rappresentanza e di direttore/i tecnico/i dovrà essere compilato da ciascun soggetto, diverso dal firmatario e attualmente ancora in carica, l'Allegato "B", che sarà presentato unitamente alla domanda di partecipazione.
 - Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate, cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., e in particolare:
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che nei propri confronti, né di altro amministratore dotato di poteri di rappresentanza, né del direttore tecnico, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);
 - che nei propri confronti, né di altro amministratore dotato di poteri di rappresentanza, né del direttore tecnico o delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate nell'istanza di partecipazione, non sono mai state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque di non avere condanne per i reati espressamente richiamati dall'art. 38 lett. del D.Lgs. 163/2006 (reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio come definiti all'art. 45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18); si precisa che i concorrenti dovranno dichiarare TUTTE le condanne eventualmente riportate senza eccezione alcuna (quindi ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione) poiché la valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla Stazione Appaltante e non al concorrente;
 - che non sia stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

- che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
 - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di selezione non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
 - che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare con l'art. 17 della legge 68/99 e, ai fini del controllo, dichiara che il numero dei lavoratori dipendenti;
- b) che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. 1 comma 2 del D.L. 210/2002 convertito in L. 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
- c) che non sussistono forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, richiamato dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, con altri soggetti interessati a partecipare alla gara e che i propri Organi di amministrazione o di rappresentanza, non coincidono neanche parzialmente, con quelli dei suddetti soggetti (in caso di consorzi indicare la denominazione, la sede legale e l'elenco di tutti i soggetti che li compongono);
- d) di applicare il contratto collettivo di lavoro e il contratto integrativo territoriale a tutti i dipendenti ed anche ai soci;
- e) di non trovarsi a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui ai precedenti punti, nei confronti degli altri rappresentanti legali, come sopra indicati;
- f) di essere consapevole che, ai sensi dell'art 10 del D.Lgs. 196/2003, i dati ivi acquisiti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo;
- g) di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine della tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- h) di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento d'azienda integrate da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per il lavoratore;
- i) di essere consapevole che al Comune di Pieve a Nievole è fatta salva la facoltà di effettuare i necessari accertamenti delle dichiarazioni ivi rese, presso gli uffici e/o gli istituti territorialmente competenti;
- j) di partecipare alla presente gara, esclusivamente nella forma giuridica dichiarata in domanda;
- k) di accettare integralmente il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l) di impegnarsi in ordine all'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nelle vigenti normative;
- m) di aver preso visione del Piano di Autocontrollo HACCP del Comune di Pieve a Nievole ed in caso di aggiudicazione di uniformarsi a quanto in esso contenuto;
- n) che il proprio Statuto prevede lo svolgimento delle attività attinenti la selezione;

ART. 10 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Saranno ammesse alla selezione per l'affidamento del servizio in argomento le cooperative che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

a) di aver realizzato negli ultimi tre anni, antecedenti alla precedente procedura di selezione (2007 - 2008 - 2009), un fatturato complessivo annuo di importo almeno pari a quello posto a base d'asta (€ 182.035,00).

Dovrà essere stilato l'elenco dei servizi prestati con indicazione del destinatario, data e importo effettuati:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse devono essere successivamente provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;

- se trattasi di servizi prestati a favore di privati, l'effettuazione effettiva delle prestazioni potrà essere successivamente provata da dichiarazioni rese dal privato o in mancanza dallo stesso concorrente;

a) di aver realizzato nell'ultimo triennio (2007-2008-2009) almeno UN SERVIZIO PER ENTI PUBBLICI di importo non inferiore ad € 100.00,00 IVA esclusa;

b) possesso di referenze bancarie di almeno 2 Istituti di Credito che possano attestare l'affidabilità della Cooperativa/Consorzio.

ART. 11 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA

Saranno ammesse alla selezione per l'affidamento del servizio in argomento le cooperative che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

a) Esperienza almeno triennale (con riferimento al triennio 2007-2008-2009) nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto della selezione effettuati presso Amministrazioni Pubbliche (supporto alla refezione scolastica-sorveglianza scuolabus etc.)

Dovrà essere stilato l'elenco dei servizi prestati con indicazione del destinatario, data e importo effettuati.

Ai sensi dell'art. 42, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163:

- i servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, devono essere successivamente provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;

b) In caso di aggiudicazione, dovrà avere od impegnarsi ad attivare, per tutta la durata della convenzione, una sede operativa nel Comune di Pieve a Nievole, o in alternativa nella Provincia di riferimento (Provincia di Pistoia).

L'impresa concorrente è tenuta a rendere tutte le dichiarazioni previste dall'Allegato "A" ed a compilare l'Allegato "B" per ogni socio o amministratore con poteri di rappresentanza e direttore tecnico.

ART. 12 - ALTRE DICHIARAZIONI

Cauzione:

Il concorrente dichiara di aver versato la cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo dell'appalto a base d'asta, mediante contanti/titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o assicurativa e a tal fine allega la documentazione attestante il versamento della stessa, pari ad € 3.640,70 Il concorrente allega copia conforme all'originale delle certificazioni che danno titolo a ridurre l'importo della cauzione ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006. (In caso di RTI/Consorzio ordinario ancora da costituire per avere diritto alla riduzione occorre che tutte le imprese costituenti possiedano la certificazione di qualità).

Il concorrente allega, inoltre, la dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (cauzione provvisoria), dovrà, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Pieve a Nievole.

La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Nella fattispecie di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa/ Consorzio ordinario ancora da costituire (art. 34, comma 1, lettera d) ed e), la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo.

Nel caso il partecipante alla gara ometta, su richiesta della stazione appaltante, di comprovare i requisiti dichiarati o fornisca false dichiarazioni, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 comma 11 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163.

Alla suddetta domanda di partecipazione il sottoscrittore deve allegare, pena esclusione, copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Avvalimento:

il concorrente dichiara che intende avvalersi dei requisiti tecnico-professionali di un altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara. Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, a tal fine:

- 1) dichiara di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiara il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163;
- 3) allega una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- 4) allega una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente;
- 5) allega una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 nè si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- 6) allega in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- 7) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto 6) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti al comma 5, art. 49, del D.Lgs n. 163/2006, relativamente alla normativa antimafia.

ART. 13 - CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DI SERVIZI – NORME DI PARTECIPAZIONE, MODALITÀ

La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei d'impresa, è ammessa con l'osservanza della disciplina di cui agli art. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006. Non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un consorzio, né come facente parte di R.T.I. o consorzi diversi, pena la non ammissione dell'impresa medesima, del R.T.I. e del consorzio al quale l'impresa partecipa.

I Consorzi dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i il consorzio concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Saranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 34, comma 2, del D.Lgs 163/2006).

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Le Imprese che intendano presentare un progetto/offerta alla presente selezione in R.T.I. o con l'impegno a costituire un R.T.I., ovvero i consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

Il plico contenente le buste 1 - 2 - 3 - dovrà riportare all'esterno come indicazione del mittente, l'intestazione:

- Di tutte le imprese raggruppate, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta.
- Dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta.
- Del Consorzio.

L'offerta economica congiunta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta come segue :

Nel caso di R.T.I.

1. In caso di R.T.I. già costituito: dalla Capogruppo;
2. In caso di R.T.I. costituendi da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese raggruppate;

Nel caso di Consorzi:

1. In caso di Consorzi già costituiti: dal Consorzio
2. In caso di consorzi costituendi da tutti i rappresentanti legali degli operatori economici che costituiranno il Consorzio.

Inoltre:

In caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti la documentazione di partecipazione dovrà contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Indicazioni relative in caso di RTI e/o Consorzi

I requisiti richiesti al precedente Art. 9) lettera a), dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al R.T.I.. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ex art. 2602 c.c. In caso di Consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., i requisiti dovranno essere riferiti oltre che al Consorzio anche alle consorziate affidatarie dell'esecuzione dei servizi.

Il requisito richiesto al precedente Art.11 lettera a), dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. in misura percentuale minima pari a quella di partecipazione; fermo restando che la percentuale minima richiesta, quale requisito di ammissione, non potrà essere inferiore del 60% per l'impresa capogruppo e del 20% per la/e mandante/i. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ex art. 2602 c.c. In caso di Consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., il requisito dovrà essere riferito al Consorzio.

La referenza bancaria richiesta al precedente Art. 9) lettera c), dovrà essere presentata da ciascuna impresa partecipante al RTI .

Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ex art. 2602 c.c. In caso di Consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., il requisito dovrà essere riferito al Consorzio.

I requisiti richiesti al precedente Art. 10) lettera a) e b), dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al RTI pro-quota in misura percentuale minima pari a quella di partecipazione fatto comunque salvo il raggiungimento da parte del R.T.I dell'ammontare complessivo del requisito. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ex art. 2602 c.c.. In caso di Consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., i requisiti dovranno essere computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Art. 14 – CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione Toscana (L.R. 24.11.1997 n. 87, deliberazioni del Consiglio Regionale Toscano n. 335 del 10.11.1998 e n. 199 del 31.10.2001), sarà aggiudicato ad un unico concorrente con il criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, sotto il profilo progettuale ed economico, in base ai punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice sui seguenti elementi di valutazione:

A) MERITO TECNICO-ORGANIZZATIVO

Il merito tecnico-organizzativo, che attiene all'affidabilità del concorrente rispetto alle prestazioni oggetto del servizio, è valutato tenendo conto dei sotto riportati indicatori:

- 1) qualità professionale degli operatori intesa come possesso di titoli professionali e anzianità di servizio nel settore specifico:
punti da 0 a 7
- 2) formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dalla cooperativa da effettuarsi nei confronti degli operatori impiegati per lo svolgimento del servizio, prima dell'inizio dell'attività e nel corso dell'espletamento del servizio:
punti da 0 a 6
- 3) servizi per l'inserimento lavorativo con caratteristiche simili a quelle del servizio oggetto dell'affidamento gestiti dal concorrente negli ultimi tre anni:
punti da 0 a 9
- 4) modello organizzativo della cooperativa inteso come complesso di tecnici che fanno parte integrante della cooperativa o abbiano con la stessa rapporti continuativi di consulenza e del relativo assetto organizzativo, con l'indicazione delle funzioni e delle persone ad esso stabilmente dedicate – comprese quelle relative alle indicazioni del D.Lgs. n. 81/08:
punti da 0 a 6
- 5) Descrizione dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali strumentali all'erogazione del servizio, di cui la cooperativa abbia la disponibilità o di cui intenda dotarsi in caso d'aggiudicazione del servizio:
punti da 0 a 2

Il punteggio massimo attribuibile in questa categoria è di 30 punti.

B) QUALITÀ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO

La qualità del progetto e del servizio è valutata tenendo conto dei seguenti indicatori previsti dalla normativa regionale:

- 1) rapporto del concorrente con il territorio (inteso come ambito territoriale della ASL 3 di Pistoia) nel quale è realizzato il progetto, inteso anche come esplicitazione delle sinergie sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale e gli Enti locali:
punti da 0 a 7

- 2) adeguatezza del progetto di inserimento lavorativo alle caratteristiche dei soggetti svantaggiati da inserire:
punti da 0 a 8
- 3) programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio:
punti da 0 a 7
- 4) programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi anche con particolare riferimento a metodi indicati dalla norma UNI EN ISO 90001/2008:
- inserimento lavorativo
- gestione tecnico-organizzativa:
punti da 0 a 7
- 5) impiego di soci volontari, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli operatori:
punti da 0 a 1

Il punteggio massimo attribuibile in questa categoria è di 30 punti.

C) PREZZO

L'importo a base d'asta è stimato in **€ 17.50 oltre IVA per ora-servizio** degli operatori, tenuto conto dei seguenti elementi di calcolo:

- costo contrattuale, derivante dall'applicazione dei C.C.N.L. delle cooperative sociali,
- corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali;
- costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa della cooperativa;
- costi generali (nelle percentuali previste per il settore in cui si colloca il servizio);
- Costi d'ammortamento delle attrezzature e dei prodotti necessari all'espletamento del servizio.
- costi derivanti dagli specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs 626/1924 e successive modifiche), nonché dall'attivazione delle previste polizze assicurative;
- riferimento all'utile d'impresa.

Il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 40 punti.

La valutazione dell'economicità delle offerte avverrà tenendo conto del prezzo complessivamente proposto per assicurare le n. 10.402 ore totali di lavoro degli operatori stimate nel periodo di vigenza contrattuale, attribuendo un punteggio a crescere in rapporto all'entità del ribasso, come indicato nella seguente tabella:

ribasso (%)	punteggio
Da 0,00 a 0,49	12
Da 0,50 a 0,99	14
Da 1,00 a 1,49	20
Da 1,50 a 1,99	24
Da 2,00 a 2,49	26
Da 2,50 a 2,99	30
Da 3,00 a 3,49	36
Da 3,50 ed oltre	40

L'affidamento sarà effettuato a favore della Cooperativa che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto

A parità di punteggio l'assegnazione sarà effettuata alla Cooperativa che avrà ottenuto il punteggio maggiore sull'indicatore "Qualità del progetto e del Servizio" e, in caso d'ulteriore parità, a chi avrà rimesso il prezzo più basso.

A fronte dell'idonea pubblicizzazione dell'Avviso di selezione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con D.M. 28.10.1985, si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il committente, per cause di forza maggiore, si riserva di non dare esito alla selezione o di prorogare l'inizio del servizio, senza dover fornire spiegazioni ai partecipanti alla stessa e senza che essi (appaltatore compreso) possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 15 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO/OFFERTA

Per partecipare alla selezione l'interessato dovrà inviare un plico, composto ai sensi del presente articolo, facendolo pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Pieve a Nievole – P.zza xx settembre, 1 – CAP 51018 – Pieve a Nievole - PT

Il plico dovrà, a pena di esclusione, essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e recare la seguente dicitura:

**"SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA"
Periodo Gennaio/Dicembre 2011
NON APRIRE**

Sempre a pena di esclusione il plico dovrà pervenire:

entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 Dicembre 2010

(a tal fine farà fede esclusivamente il timbro apposto dal protocollo generale dell'Ente).

Il recapito del plico potrà avvenire a mezzo posta oppure tramite consegna diretta all'ufficio protocollo.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso, né quelle pervenute dopo il termine di scadenza.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove, per qualsiasi motivo il plico non giungesse a destinazione in tempo utile, non saranno ammessi reclami, neppure se l'inosservanza del termine fosse stata determinata da disguidi di trasporto o di consegna.

Il plico dovrà contenere 3 buste le quali, a pena di esclusione, dovranno essere, ciascuna, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e contrassegnate con le dizioni sotto riportate:

- **Busta n 1** con la dicitura esterna **DOCUMENTI**
- **Busta n 2** con la dicitura esterna **QUALITA' DEL PROGETTO E MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO**
- **Busta n 3** con la dicitura esterna **OFFERTA ECONOMICA**

A pena di esclusione le buste dovranno contenere i documenti di seguito elencati:

Busta n 1 con la dicitura esterna DOCUMENTI deve contenere:

a) domanda di ammissione alla gara (allegato "A") al presente Capitolato, nella quale la cooperativa chiede di partecipare alla selezione;

- b) allegato "B" dichiarazioni soggetti diversi dal firmatario dell'offerta, ove ricorra il caso (socio/amministratore dotato di poteri di rappresentanza/direttore tecnico). **Attenzione: La domanda di ammissione deve essere firmata, pena esclusione, dal legale rappresentante ed essere corredata da fotocopia del documento d'identità di chi sottoscrive l'atto (D.P.R. 445/2000);**
- c) attestato dell'Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole dell'avvenuto sopralluogo dell'impresa concorrente dei locali e delle sedi dei singoli servizi messi a gara, a pena di esclusione;
- d) un'idonea referenza bancaria rilasciata da primari Istituti di Credito;
- e) documento attestante la cauzione provvisoria di € 3.640,70, pari al 2% dell'importo contrattuale a base d'asta al netto dell'IVA a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di presentarsi, nel caso di aggiudicazione a proprio favore, alla stipula del relativo contratto su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale. La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte concorrenti non aggiudicatrici. Inoltre tale cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, rilasciata dal fideiussore alla cooperativa concorrente contenente l'impegno a rilasciare cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a pena di esclusione di gara.
- f) eventuale Procura speciale, originale o in copia autentica, qualora l'offerta, il Capitolato d'appalto e tutta l'altra documentazione richiesta, non siano firmati dal Legale Rappresentante.
- g) eventuale, in caso di R.T.I. già costituito o consorzio, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio.
- h) copia dei seguenti documenti, debitamente sottoscritti in ogni pagina in segno di integrale accettazione:
- Capitolato Speciale d'appalto
 - DUVRI
- i) ricevuta del versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture (art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, nr. 266), pari ad € 20,00, da effettuarsi con le modalità indicate nel provvedimento deliberativo, della medesima Autorità di Vigilanza, del 15 febbraio 2010.
- Il mancato pagamento del contributo suddetto è condizione di esclusione dalla selezione**
- l) modello G.A.P. (art. 2 legge nr. 726 del 12.10.1982 e legge nr. 410 del 30.12.1991) redatto preferibilmente nell'allegato modello G.A.P. (allegato E), sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Busta n 2 con la dicitura esterna QUALITA' DEL PROGETTO E MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO:

deve contenere tutta la documentazione approfondita, dettagliata e documentata relativa ai criteri elencati nel precedente art. 14, utile per l'attribuzione dei punteggi per la graduatoria. Tutta la documentazione deve risultare chiara e leggibile.

Nel caso di RTI la documentazione attinente ed attestante il Merito Tecnico organizzativo e Qualità del Progetto dovrà essere sottoscritta:

- se costituito, dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo;
- se costituendo, congiuntamente dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate.

Nel caso di Consorzi la documentazione attinente ed attestante il Merito Tecnico organizzativo e Qualità del Progetto dovrà essere sottoscritta:

- se costituito, dal legale rappresentante del Consorzio;
- se costituendo, dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate.

Nel caso di RTI e Consorzi vanno specificate le parti dei servizi che saranno eseguite dalla singola impresa che si conformeranno in caso di affidamento dell'appalto al disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Busta n 3 con la dicitura esterna OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta in bollo mediante l'apposizione di una marca da € 14,62, deve specificare il PREZZO OFFERTO per l'esecuzione del servizio al netto dell'IVA (vedi allegato "D") e la percentuale di ribasso proposta rispetto all'importo presunto posto a base di gara e pari a € 182.035,00 IVA esclusa.

Il ribasso non sarà applicato sul costo relativo alla sicurezza da interferenze, pari a € 540,00 (al netto dell'IVA di legge), ai sensi dell'art. 86, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 sia ai costi per la sicurezza propri dell'impresa.

Non saranno ammesse offerte superiori al prezzo posto a base di gara.

Sono escluse offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.

Ai fini delle necessarie verifiche anche in caso di anomalia, l'offerta economica dovrà indicare i seguenti elementi:

- numero dei dipendenti utilizzato per il seguente appalto;
- costo contrattuale derivante dall'applicazione del CCN corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- ore di lavoro impiegate;
- costi di coordinamento;
- costi generali (spese contrattuali, spese di registro, spese per assicurazione e cauzione ecc...);
- costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari all'espletamento dei servizi;
- costi per la sicurezza propri dell'impresa non soggetti a ribasso;
- riferimento all'utile di impresa.

N.B. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

In caso di RTI/Consorzi l'offerta di cui sopra dovrà essere sottoscritta:

- * in caso di RTI già costituito, dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo;
- * in caso di costituendo RTI congiuntamente dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate;
- * in caso di Consorzio ex art. 2602 c.c., congiuntamente dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate;
- * in caso di Consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., dal legale rappresentante del Consorzio.

Sono vietate abrasioni, correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

L'offerta presentata si riterrà vincolante per il concorrente entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, trascorsi i quali senza che si sia pervenuti alla stipula del contratto, o comunque ad un'effettiva determinazione in proposito da parte dell'Amministrazione Comunale, gli offerenti potranno svincolarsi dal proprio impegno.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ferma restando la facoltà del Comune di Pieve a Nievole di non procedere all'assegnazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

Non saranno prese in considerazione le offerte relative ad un unico servizio o uno o più servizi.

ART. 16 - OFFERTE ANOMALE

La verifica della congruità delle offerte sarà effettuata in base al disposto dell'art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

ART. 17 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 le Imprese concorrenti, dovranno, in sede di offerta, produrre una **cauzione provvisoria** pari al 2% dell'importo contrattuale a base d'asta al netto dell'I.V.A. Nel caso il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità, la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell'1% dell'importo dei servizi da appaltare, ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

La cauzione provvisoria può essere costituita, alternativamente:

- da versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia – Agenzia Pieve a Nievole – Coord. IBAN: IT64F6207047000098001C01 -
- da versamento sul Conto Corrente Postale N. 119511 intestato a Comune Pieve a Nievole – Servizio Tesoreria;
- da atto di fideiussione (se garante banca o intermediario finanziario) o polizza assicurativa (se garante impresa di assicurazione).

La cauzione provvisoria verrà restituita alle Ditte concorrenti non aggiudicatari.

Inoltre tale cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal fideiussore alla Cooperativa concorrente contenente l'impegno a rilasciare **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia, dell'assolvimento delle obbligazioni contrattuali, sarà pari al 10% dell'importo contrattuale e dovrà essere presentata dalla Cooperativa aggiudicataria al momento della stipula del contratto mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La suddetta fideiussione potrà essere svincolata esclusivamente dietro autorizzazione del Comune, con le procedure previste dalla vigente normativa.

ART. 18 – SOPRALLUOGO

Le Imprese partecipanti devono obbligatoriamente prendere visione, pena esclusione alla selezione, dei luoghi e delle sedi dei servizi, depositando richiesta scritta al Settore Pubblica Istruzione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2010 da persona munita di apposita delega, nei giorni e con le modalità che saranno di volta in volta concordate con il Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali (tel. 0572 956349 – e.mail a.fedi@comune.pieve-a-nievole.pt.it)

In caso di R.T.I. il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo o da una delegata della medesima.

Al termine del sopralluogo il Responsabile Settore Pubblica Istruzione attesterà l'avvenuta visita con un apposito documento (allegato "C" - attestazione di sopralluogo).

L'attestato di avvenuto sopralluogo è obbligatorio e, a pena di esclusione, dovrà essere inserito nella busta nr. 1.

ART. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE ED APERTURA DELLE BUSTE

L'esame e la valutazione del progetto/offerta sono deferite ad una Commissione Giudicatrice che sarà appositamente nominata, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006, dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione di gara si riunirà per l'apertura dei plichi il giorno 16 dicembre 2010 alle ore 10,00 presso la Sede Comunale – P.zza xx Settembre n. 1 – Pieve a Nievole e svolgerà i propri lavori, secondo il seguente ordine:

a) in seduta pubblica:

- apertura del plico e della busta n. 1 ai fini di verificare la presenza e la regolarità della documentazione prevista per l'ammissione alla gara;
Si specifica che il sorteggio di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006, non avrà luogo qualora il numero delle offerte complessivamente pervenute o rimaste in gara sia pari od inferiore a due.

b) in seduta riservata:

- apertura della busta 2
- valutazione dell'offerta pervenuta, applicando l'art. 14, paragrafi A) Merito tecnico organizzativo e B) Qualità del progetto ed attribuzione dei punteggi

c) in seduta pubblica:

- lettura dei punteggi parziali attribuiti alle singole offerte;
- apertura della busta n. 3 recante l'offerta economica ed attribuzione dei relativi punteggi;
- attribuzione dei punteggi complessivi per ciascun offerente;
- aggiudicazione provvisoria al partecipante che ha presentato l'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa.

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ai soggetti concorrenti, nel corso della disamina delle offerte, tutte le precisazioni, delucidazioni ed integrazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

Alla seduta riservata non possono partecipare i legali rappresentanti o altri soggetti muniti di procura a rappresentare e vincolare gli offerenti, e comunque ogni altro rappresentante delle concorrenti. Alla seduta pubblica possono partecipare i legali rappresentanti o altri soggetti all'uopo muniti di procura a rappresentare e vincolare l'offerente.

Art. 20 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Le risultate della selezione sono immediatamente impegnative per il concorrente dichiarato vincitore della selezione, ma non per il committente, in quanto le decisioni assunte dalla Commissione Giudicatrice sono da considerarsi provvisorie fino all'adozione dell'atto amministrativo d'aggiudicazione definitiva del servizio.

Tale provvedimento è subordinato all'esito positivo della verifica delle dichiarazioni sostitutive, indicate nell'Avviso di Selezione e nel presente Capitolato, che il committente attuerà mediante acquisizione d'ufficio dei certificati volti a confermare il possesso dei prescritti requisiti d'ammissione alla selezione, di stati, fatti e qualità attestati dal soggetto sottoscrittore nella richiesta di partecipazione alla selezione, nonché alla presentazione, da parte dell'appaltatore, dei seguenti documenti e comunicazioni:

- copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto della Cooperativa o, in caso di Consorzio, del Consorzio medesimo e della Cooperativa che svolgerà il servizio;
- generalità e carica sociale della persona autorizzata alla stipula e sottoscrizione dell'atto negoziale;
- generalità del referente per il committente, del Responsabile della Sicurezza sul Lavoro, del Coordinatore, degli eventuali nuovi operatori e dei volontari di cui è previsto l'impiego, con la motivazione del mancato utilizzo di tutto il personale preesistente (il cui ricollocamento costituisce uno dei requisiti d'ammissione alla selezione);
- destinazione dei lavoratori presso le varie stazioni, con l'indicazione di coloro cui il committente dovrà rapportarsi e fare riferimento per aspetti sui quali non sia necessario interpellare il Coordinatore;
- attestazione dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'art. 17;
- attestazione dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 23;
- comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.

La suddetta documentazione contabile, se ritenuto necessario dal committente, dovrà essere integrata dagli estratti conto bancari.

In caso di motivata impossibilità di rimettere le referenze sopra richieste, la capacità economico-finanziaria potrà essere provata mediante qualsiasi altra forma considerata idonea dal committente.

Qualora, dalle verifiche esperite, emerga la non completa conferma delle dichiarazioni rese a corredo dell'offerta e/o in caso di mancata presentazione delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra entro 8 giorni dalla richiesta del committente, quest'ultimo – mediante provvedimento amministrativo del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali pronuncerà l'immediata decadenza dell'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara, applicherà le sanzioni ammesse dalla legge ed affiderà il servizio a terzi, nei modi e termini che riterrà più opportuni, procedendo a richiedere il risarcimento danni per i costi conseguentemente sostenuti.

Art. 21 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il committente comunicherà per iscritto alla cooperativa il giorno e l'ora stabiliti per la stipula e la sottoscrizione della convenzione; in caso di mancata ed ingiustificata presenza della persona autorizzata allo scopo, si riserva la facoltà di disporre la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 22 – ASSICURAZIONE ED ACCERTAMENTO DANNI

La Cooperativa deve stipulare le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il committente da qualsiasi responsabilità inerente il servizio convenzionato:

- una polizza R.C.T. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, che comprenda esplicitamente il committente fra i "terzi";
- una polizza R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

Il committente effettuerà l'accertamento dei danni che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio alla presenza del referente dell'appaltatore indicato nella convenzione, preventivamente avvertito, o, in sua assenza, avvalendosi di due testimoni.

Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento da richiedere all'appaltatore.

Art. 23 – IMPEGNI DEI CONTRAENTI A TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

La cooperativa s'impegna a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della L. 381/1991;
- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto dalla L. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da loro assicurate;
- d) fornire, se richiesta del committente, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, dando piena attuazione al piano di cui al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 87/1997 e collaborando con il committente e le Istituzioni Scolastiche interessate nell'attuazione delle necessarie e periodiche misure preventive, con particolare riferimento a quelle da adottare in caso d'evacuazione dei locali;
- f) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.

Il committente, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sull'osservanza degli impegni assunti dall'appaltatore nei loro confronti.

Qualora riscontri un comportamento difforme da quello pattuito, il committente procederà all'immediata sospensione del pagamento delle fatture, accantonando le somme spettanti all'appaltatore a garanzia degli obblighi di cui sopra ed assegnando al medesimo un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione.

In caso di perdurante inadempienza, saranno adottate le misure previste agli art. 30 e 33.

Art. 24 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La cooperativa, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuta:

- a) ad individuare una figura di riferimento (referente) per il raccordo dei servizi fra l'ufficio P.I. e gli operatori al fine di rilevare qualsiasi disfunzione e porre in essere le azioni per il ripristino del corretto andamento dei servizi.
- b) ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea organizzazione aziendale;
- c) a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, con particolare riguardo al Piano Sanitario Regionale ed al Piano Integrato Sociale;
- d) ad adeguarsi al Piano d'Autocontrollo H.A.C.C.P. predisposto dal Comune di Pieve a Nievole, collaborando attivamente con quest'ultimo e le Istituzioni Scolastiche interessate per favorirne la piena attuazione;
- e) a garantire che gli addetti al servizio siano in grado di svolgere in modo ottimale i compiti loro assegnati e che siano a conoscenza delle norme igienico-sanitarie inerenti la produzione e somministrazione delle derrate alimentari, nonché di quelle relative alla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) a dotare ogni operatore e/o volontario impiegato d'idoneo vestiario (cuffia, camice, guanti mono-uso, eventuale grembiule) e tesserino identificativo provvisto di fotografia e nominativo; a rilevare le presenze in servizio del personale con le modalità indicate dal committente;
- g) a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;
- h) ad effettuare le sostituzioni degli operatori anche per un solo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, comunicando al committente quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
- i) a sostituire il Coordinatore e/o gli altri lavoratori ritenuti non idonei dal committente rispettivamente entro 10 e 5 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- j) ad effettuare la periodica formazione degli operatori, con particolare riguardo alle norme H.A.C.C.P., impegnandosi a fornire al committente la relativa documentazione;
- k) a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- l) ad assicurare la costante reperibilità del referente;
- m) ad evitare ogni interruzione del servizio, comunicando al committente, con un preavviso di almeno 48 ore, eventuali scioperi delle unità impiegate ed adoperandosi per fronteggiare adeguatamente le situazioni di emergenza;
- n) a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto e nella convenzione, nonché le modalità organizzative concordate con il committente, attuando le modifiche a queste ultime ritenute necessarie dal committente;
- o) ad impiegare gli eventuali volontari ad integrazione e non in sostituzione degli operatori;
- p) a consentire al committente qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio;

- q) a tenersi in costante contatto con il committente, comunicandogli tempestivamente ogni problema che dovesse insorgere;
- r) a mantenere, e all'occorrenza documentare, la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma della L. 381/1991 per tutta la durata della convenzione;
- s) a predisporre e consegnare al committente, a conclusione d'ogni anno scolastico, una dettagliata relazione sullo stato d'attuazione del programma d'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e sui risultati conseguiti;
- t) ad utilizzare gli apparecchi telefonici a disposizione delle strutture con parsimonia e soltanto per esigenze di servizio, pena la contestazione e l'addebito, mediante decurtazione dalla cauzione, d'eventuali spese ingiustificate;
- u) a rendere note al committente eventuali modifiche significative della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale, con particolare riguardo ai poteri d'amministrazione e rappresentanza.

Art. 25 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente assume ogni responsabilità connessa all'erogazione del servizio refezione, al controllo delle derrate alimentari ed all'adeguatezza delle strutture in cui sono preparati e somministrati i pasti.

Il committente s'impegna a:

- a) comunicare all'appaltatore, all'inizio dell'anno scolastico, le date d'inizio e conclusione del servizio, i periodi d'interruzione e le eventuali modifiche organizzative;
- b) aggiornare il piano d'autocontrollo H.A.C.C.P.
- c) assicurare, con la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche, l'apertura, la chiusura e la manutenzione dei locali;
- d) sostenere le spese di funzionamento legate alla manutenzione delle attrezzature e degli elettrodomestici utilizzati;
- e) fornire il detersivo occorrente per le macchine lavastoviglie ubicate in ogni struttura e gli altri prodotti igienico sanitari necessari alla pulizia e sanificazione.

Art. 26 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art. 27 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e specificare in modo dettagliato il lavoro ordinario ed eventualmente quello straordinario eseguito. Quest'ultimo dovrà corrispondere a quello richiesto dal committente.

Il pagamento delle fatture avverrà con le modalità prescelte dall'appaltatore entro 60 giorni dalla data appostata dall'ufficio di protocollo del committente, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 28 – DIVIETI IN CAPO ALLA COOPERATIVA/CONSORZIO

È fatto divieto alla cooperativa :

- di sub-appaltare, in tutto o in parte, il servizio convenzionato;
- di cedere il contratto;
- di cedere i crediti nei confronti del committente.

Art. 29 – CONTROVERSIE

La cooperativa/consorzio aggiudicataria non potrà sospendere le prestazioni né rifiutarsi di eseguire disposizioni dell'A.C. per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pistoia.

Art. 30 – PENALITÀ

Il committente contesterà per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità o inadempienze riscontrate nell'operato dell'appaltatore, concedendogli un termine massimo di 3 giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute non adeguatamente motivate, il committente si riserva la facoltà insindacabile di applicare, a seconda della gravità del caso, penalità pecuniarie da un minimo di € 200,00 (IVA inclusa) ad un massimo corrispondente all'intero importo della cauzione prestata.

Art. 31 - INIZIO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare alla Cooperativa aggiudicataria con almeno 10 giorni di preavviso la data di inizio del servizio.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad iniziare la prestazione di servizio alla data indicata dall'Amministrazione Comunale anche nel caso in cui tale data sia antecedente a quella fissata per la stipulazione del Contratto/Convenzione, senza per ciò pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Art. 32 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Qualora il servizio debba essere sospeso per consentire l'esecuzione d'interventi di manutenzione nelle strutture in cui esso è svolto, per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, per motivi elettorali o in caso di sciopero dei dipendenti comunali e/o statali del comparto della scuola, il committente ne darà preventiva informazione all'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso per il lavoro non eseguito e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Art. 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/CONVENZIONE SU INIZIATIVA DEL COMMITTENTE

L'Ente si riserva di risolvere il contratto/convenzione per l'affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché la cooperativa/consorzio adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto/convenzione, qualora non possa essere assicurato il subentro d'altra cooperativa per l'espletamento dei servizi.

Il contratto/convenzione si intenderà comunque risolto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto/convenzione resta salva per l'A.C. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali.

Art. 34 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE

Secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e con un preavviso di almeno 30 giorni, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nell'impossibilità di eseguirlo, per cause ad esso non imputabili.

In tale evenienza, il committente sarà tenuto al pagamento delle prestazioni rese gli fino a quel momento ed allo svincolo della cauzione.

Art. 35 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'appaltatore non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto/convenzione, il contratto stesso si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 36 – TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto alla cooperativa ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del **D.Lgs. 196/2003**.

Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Gl. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono previsti all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 38 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente regolato nell' AVVISIO di selezione, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicano le disposizioni contenute nella convenzione tra le parti, nel codice civile e nella vigente normativa di appalti e contratti della Pubblica Amministrazione.

La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente appalto, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

Il presente Capitolato è composto da n. 38 articoli.